

Documento 11

AL/ALLA DOCENTE A TEMPO DETERMINATO: (inserire il proprio nome e cognome)

OGGETTO: FRUIZIONE DELLE FERIE PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO.

L'art. 35 c. 2 del nuovo CCNL 2019-21 sottoscritto in data 18 gennaio 2024 prevede che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. Le ferie non fruito sono monetizzabili **solo** nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come **le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.**

Con la Dichiarazione Congiunta n. 2 viene ribadito che resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.

L'articolo 1, comma 54, della Legge di Stabilità (legge n. 228/2012) ha previsto che il **personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.**

Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative **subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la** **finanza pubblica.** La RGS con la Nota 4 settembre 2013 prot. n. 72696, in merito alla monetizzazione delle ferie del personale a tempo determinato, ha ricordato che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, **oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali.**

Tutto ciò premesso e considerato:

si invita la S.V. a fruire, delle ferie maturate e non godute nei periodi di sospensione delle lezioni da calendario scolastico e regionale;

si informa la S.V. che la mancata richiesta di fruizione nel periodo in cui è consentito goderne (compatibilmente con attività funzionali ed indifferibili quali scrutini, esami di Stato, o attività valutativa), comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostitutiva;

Calatafimi Segesta, Firma (leggibile) per presa visione _____